



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2023
C (2023) 9114 final

SENSITIVE* : *COMP Operations*

Oggetto: **Aiuti di Stato/Italia**
 SA.109637 (2023/N) – Modifica e proroga del regime
 SA.48574 (2017/N) "Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 della
 Regione Piemonte — Infrastrutture turistico-ricreative e
 d'informazione"

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 10 ottobre 2023, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato la misura in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- (2) Con lettera del 27 novembre 2023 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state fornite dall'Italia con lettera ricevuta e protocollata dalla Commissione il 30 novembre 2023.

* Distribution only on a 'Need to know' basis – Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by Shredding or secure deletion. Full handling instructions: <https://europa.eu/db43PX>

S.E. Antonio TAJANI
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 ROMA

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (3) Il titolo della misura è: Modifica e proroga del regime SA.48574 (2017/N) "Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte — Infrastrutture turistico-ricreative e d'informazione"

2.2. Obiettivo

- (4) La notifica riguarda un aumento della dotazione finanziaria e la proroga della durata del regime di aiuti SA.48574 (2017/N) — "Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte — Infrastrutture turistico-ricreative e d'informazione" ("regime esistente"), approvato con decisione C (2018) 706 final della Commissione del 13 febbraio 2018 ("decisione iniziale") e valido fino al 31 dicembre 2023, in particolare per quanto riguarda gli specifici interventi connessi al potenziamento delle infrastrutture turistiche, ricreative e d'informazione di cui al punto 6, lettera a), punto ii), della decisione iniziale (riqualificazione e/o ammodernamento di rifugi, ostelli, di proprietà di enti pubblici e di associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria l'organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative e turistiche connesse all'escursionismo e all'alpinismo a servizio dell'utenza escursionistica, e per la realizzazione di centri per accoglienza e prenotazione di servizi turistici di proprietà di enti pubblici).

2.3. Base giuridica

- (5) La base giuridica del regime esistente è il programma di sviluppo rurale ("PSR") del Piemonte per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C (2015) 7456 del 28 ottobre 2015, unitamente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017.
- (6) Per il regime modificato e prorogato, la base giuridica originaria sarà integrata dal piano strategico della PAC per l'Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645, del 2 dicembre 2022, e operativo dal 1° gennaio 2023, Intervento SRD07 — Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali — Az. 4 — "Infrastrutture turistiche" (applicabile fino al 31 dicembre 2029) unitamente al Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 in attuazione del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 (applicabile fino al 31 dicembre 2029) e Determinazione dirigenziale n. 578/06-7-2023. La base giuridica aggiornata riguarderà le stesse misure valutate dalla Commissione nell'ambito del regime esistente.

2.4. Durata

- (7) La durata del regime decorre dalla data di notifica della decisione della Commissione che approva la modifica del regime fino al 31 dicembre 2029. Più specificamente, il nuovo regime (PSP) è applicabile fino al 31 dicembre 2029, mentre il regime originario (PSR) è applicabile fino al 31 dicembre 2025.

2.5. Dotazione finanziaria

- (8) La dotazione supplementare prevista per il regime di aiuti è di 6,3 milioni di EUR (incluso un contributo FEASR di circa 2,56 milioni di EUR), che portano la dotazione complessiva del regime a 9,3 milioni di EUR e la dotazione annuale a circa 1,05 milioni di EUR.

2.6. Descrizione del regime di aiuti e della sua modifica

- (9) In base al regime iniziale la dotazione finanziaria per aiuti di Stato ammontava a 3 milioni di EUR ed era destinata a sostenere e promuovere investimenti volti a migliorare le infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala e a rafforzare le relative informazioni turistiche da attuare in coordinamento tra i livelli locale e regionale al fine di preservare il paesaggio e promuovere le specialità locali. Secondo la decisione iniziale della Commissione, il regime iniziale doveva durare fino al 31 dicembre 2023.
- (10) A parte l'ulteriore proroga della durata e l'aumento della dotazione disciplinati dalla base giuridica aggiornata, il regime esistente rimane invariato. Pertanto, per la descrizione dettagliata del regime, la Commissione rinvia ai considerando da (5) a (23) della decisione iniziale.
- (11) L'Italia ha confermato che, a norma del punto (112), lettera c), punto ii), degli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ("orientamenti")¹, ogni aiuto individuale di importo superiore a 10 000 EUR sarà pubblicato nella piattaforma Transparency Award della Commissione o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello nazionale o regionale.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza di un aiuto — Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (12) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, "*salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*".
- (13) L'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE è stata accertata dall'analisi effettuata nella decisione iniziale, cui fa riferimento la Commissione (ai considerando da (24) a (31) della decisione iniziale). L'aumento della dotazione e la proroga del regime oggetto della presente notifica non rimettono in discussione la conclusione della Commissione sull'esistenza di un aiuto per gli interventi stabilito nella decisione iniziale (come illustrato al considerando 6, lettera a), punto i)).

¹ GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1.

3.2. Compatibilità dell'aiuto

3.2.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

- (14) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

3.2.2. Applicazione degli orientamenti

- (15) Per quanto riguarda gli aiuti di cui al regime, si applica il capitolo 3 - *Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati* della Parte II degli orientamenti (precedentemente disciplinati in base alla sezione 3.2 — *Aiuti per i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali* degli orientamenti del 2014).
- (16) L'aumento della dotazione notificato e la proroga della durata di cui al considerando (4) non incidono sull'analisi effettuata nell'ambito della decisione iniziale (considerando da (33) a (60) della decisione iniziale). La Commissione può pertanto mantenere le sue conclusioni iniziali circa la compatibilità del regime con il mercato interno.
- (17) Alla luce di tali considerazioni, il regime esistente modificato dalla misura notificata rimane in linea con le pertinenti disposizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nell'ambito del regime iniziale modificato dalla misura notificata in quanto esso rimane compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, su internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La richiesta deve essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
1049 Bruxelles
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutivo

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA